



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Ordinanza n. 004/CSA/2022-2023

Registro procedimenti n. 233/CSA/2022-2023

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello - Vice Presidente

Stefano Azzali - Componente (relatore)

Daniela Morgante - Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul reclamo numero 233/CSA/2022-2023, proposto dalla società F.C. Juventus S.p.A. in data 10.04.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega nazionale professionisti serie A, di cui al Com. Uff. n. 182 del 06/04/2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.4.2023, l'Avv. Stefano Azzali e uditi gli Avv.ti Maria Turco e Luigi Chiappero per la reclamante;

Premesso che:

- il Giudice Sportivo presso la Lega nazionale professionisti serie A ha irrogato alla società F.C. Juventus S.p.A. la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato "Tribuna Sud", primo anello, privo di spettatori in quanto i sostenitori della Juventus occupanti il suddetto settore *"levavano, al 35° e al 49° del secondo tempo, beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Internazionale Lukau Bolingoli Romelu"*;

- il provvedimento del Giudice Sportivo è fondato sulla relazione inviata dalla Procura federale ai sensi dell'art. 62, comma 1, CGS - norma inserita nella Parte II *"Processo*



sportivo”, Titolo I “*Norme generali del processo sportivo*”, Capo V “*Mezzi di prova*” e rubricata “*Mezzi di prova e formalità procedurali in altri procedimenti*” - il quale pone come termine finale per l’invio di tale relazione (“*entro*”) le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara;

Rilevato che:

- la predetta relazione risulta essere stata trasmessa alle ore 14:12 del giorno 5 aprile 2023, senza che sia data evidenza di impedimenti idonei a condizionare, in termini obiettivi e assoluti, la puntuale cura del suddetto adempimento;
- il reclamo proposto dalla Juventus muove *principaliter* dalla contestazione della perenzione del potere sanzionatorio di guisa che la tassonomia dell’esame dei plurimi vizi dedotti non può che prendere abbrivio, nel rispetto del principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, dalla divisata “*quaestio iuris*”;

Visto l’articolo 70 comma 4 del CGS;

Rilevato che:

- l’art. 44, ultimo comma, CGS (inserito anch’esso nella Parte II “*Processo sportivo*” e nel Titolo I “*Norme generali del processo sportivo*” ma al Capo I “*Principi del processo sportivo*” e rubricato “*Principi del processo sportivo*”) prevede che “*Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori*”;
- s’impone, in apice, la pregiudiziale necessità di definire il perimetro operativo di tale disposizione onde appurare se l’espressione ivi utilizzata dal normatore federale possa estendersi anche al termine indicato dal richiamato art. 62, comma 1, CGS, sí da agevolare l’ordinata e soprattutto celere somministrazione del servizio giustizia in coerenza, peraltro, con la previsione di cui all’articolo 54 CGS che pone scadenze temporali rigide per la celebrazione di ogni giudizio sportivo, ovvero, in alternativa, ritenere che la richiamata disposizione si collochi in una fase pre - contenziosa non soggetta a termini decadenziali e, comunque, che l’applicazione della disposizione in commento vada coniugata con il principio di necessaria offensività della relativa violazione sì da escludere ogni automatismo e rimettere, in concreto, al singolo giudice l’apprezzamento dell’effettivo impatto della violazione della sottesa *regula iuris* sulla ordinata gestione del procedimento (nella specie, il ritardo è pari a 12 minuti e non sembra aver alterato l’esercizio delle prerogative decisorie riservate al Giudice sportivo);



- è, dunque, necessario acquisire sul punto l'avviso, in funzione nomofilattica, delle Sezioni Unite di questa Corte anche in considerazione della rilevanza e novità della questione qui sollevata, suscettiva in astratto di dar luogo a contrasti giurisprudenziali;

Considerato, altresì, che:

- ove le Sezioni Unite decidessero che il termine di cui all'art. 62, comma 1, CGS non è da considerarsi perentorio bensì ordinatorio, avuto riguardo alle altre questioni di cui al reclamo si rivelerebbe comunque necessario acquisire l'avviso delle Sezioni Unite anche sotto distinto profilo e cioè con riferimento all'ambito applicativo del principio della netta separazione delle competizioni onde chiarire, in assenza di una specifica norma al riguardo, in quale competizione debba essere scontata, laddove confermata, la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. d), CGS;

P.Q.M.

Rimette la cognizione del reclamo alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 70, comma 4, C.G.S. e sospende la sanzione inflitta.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

L'ESTENSORE

Stefano Azzali

IL VICE PRESIDENTE

Umberto Maiello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce